

ATTESTAZIONE
ai sensi dell'art. 41, co. 1, del D.L. n. 66 del 24/04/2014, convertito con L. n.89 del
23/06/2014
TEMPESTIVITA' PAGAMENTI

Visto l'art. 41 del D. L. n. 66 del 24/04/2014, che testualmente recita:

Al comma 1:

"A decorrere dall'esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché il tempo medio dei pagamenti effettuati. In caso di superamento dei predetti termini, le medesime relazioni indicano le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti. L'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica le attestazioni di cui al primo periodo, dandone atto nella propria relazione [...]";

Al comma 2:

"Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, esclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale, che, sulla base dell'attestazione di cui al medesimo comma, registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nell'anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione";

Preso Atto che la Corte Costituzionale, con sentenza 22 dicembre 2015, n. 272, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2 succitato, in riferimento agli artt. 3, 97, secondo comma, e 117, quarto comma, della Costituzione;

Visti gli artt. 9 e 10 del D.P.C.M. 22/09/2014, che definiscono rispettivamente le modalità di calcolo e di pubblicazione dell'"indicatore di tempestività dei pagamenti",

SI ATTESTA

1) Che l'indicatore di tempestività dei pagamenti calcolato secondo le modalità di cui all'art. 9 del D.P.C.M. 22/09/2014 e relativo all'esercizio 2020 è pari a giorni -11,17;

2) Che l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 è pari, per l'anno 2020, ad € 169.876,25

3) Che le misure previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti sono le seguenti:

- Progressivo inserimento nei capitolati di gara di tempi di pagamento compatibili con la normativa di cui al Dlgs n. 231/2002, nel rispetto dei più generali vincoli di finanza pubblica;
- Inserimento nel nuovo regolamento di contabilità di tempi rapidi e certi per la liquidazione delle fatture dei fornitori/appaltatori da parte dei responsabili di settore;
- Informatizzazione degli atti di impegno e del rilascio dei visti di copertura finanziaria sugli stessi.

Thiesi, lì 30/01/2021

IL RAPPRESENTANTE LEGALE
F.to Dott. Gianfranco Soletta

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to D.ssa Maria Gavina Ruda